

Applicabilità agevolazioni fiscali art. 56 “Legge Dini”

A seguito dell’invio di una comunicazione da parte dell’A.C.I. - 07.12.2006 - contenente alcuni chiarimenti ricevuti dal Ministero dell’Economia e Finanze in merito all’applicabilità delle agevolazioni fiscali ex art. 36 D.L. 41/95 ora art. 56,c,6 D.Lgs 446/97 “Legge Dini” ([Allegato n° 1](#)), siamo a riportarVi di seguito alcune precisazioni in merito al riconoscimento degli aventi diritto alle agevolazioni art. 56.

Su tale comunicazione vengono chiarite due posizioni che hanno sempre creato disparità di interpretazione da alcuni Uffici Provinciali del Pubblico Registro Automobilistico e di conseguenza delle difficoltà di interpretazione da parte degli operatori del settore, in modo particolare:

- il Ministero conferma che le Agenzie di Affari o di Intermediazione per la rivendita di veicoli usati, **NON POSSONO** usufruire delle Agevolazioni previste dal sopraccitato Decreto, in quanto per le stesse non è possibile ravvisare attività specifica di commercio di veicoli usati;
- viene precisato che la sussistenza del requisito dell’esercizio di commercio di veicoli usati, nelle Certificazioni Camerali, deve essere obbligatoriamente verificata nell’Attività dell’Azienda **NON** nell’Oggetto Sociale.

Dopo tale comunicazione, diventa indispensabile che le richieste da parte degli acquirenti di applicazione delle agevolazioni dell’art. 56 (Legge Dini), siano accompagnate da un Certificato o Visura Camerale dove si possa verificare la **corretta “ATTIVITA”** dell’azienda al fine di non incorrere in sanzioni per il mancato pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.).

A seguito, inoltre, della divulgazione di una nuova circolare sempre da parte dell'A.C.I. - 23.04.2007 - avente ad oggetto i trasferimenti di proprietà con le agevolazioni previste dall'art. 56 "Legge Dini" ([Allegato n° 2](#)), informiamo che – **con decorrenza da maggio 2007** – per ottenere le agevolazioni riservate ai rivenditori di veicoli usati sui trasferimenti di proprietà, è necessario che nel certificato camerale dell'acquirente sia presente **la dicitura "commercio di veicoli usati" nella sezione "Attività"**. Non saranno accettate le domande di agevolazioni nel caso di diciture diverse, anche se simili, o nel caso in cui la dicitura sia presente solamente nella sezione "Oggetto" del medesimo certificato.